



Modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza

A.G. 27

4 luglio 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica	
Atto del Governo:	27	
Titolo:	Modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza	
Norma di riferimento:	articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	SENATO	CAMERA
Commissione competente :	6a Finanze	IV Difesa

Finalità

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'art. 6, comma 5, del DL n. 78/2010.

L'[articolo 6, comma 5, del DL n. 78/2010](#), tra l'altro, ha fissato nel limite massimo di cinque unità il numero dei componenti degli organi di amministrazione di tutti gli enti e organismi pubblici, rinviando per l'attuazione di tale disposizione all'adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all'[articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007](#) che, a sua volta, richiama l'[articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988](#). Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al DL n. 78/2010, con riguardo a tale disposizione, evidenziava che i relativi effetti finanziari dovevano intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento ad altre disposizioni del medesimo decreto (articolo 2) che hanno operato un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili del comparto dei Ministeri. In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica precisava che i relativi effetti avrebbero potuto essere registrati solo a consuntivo.

Si rammenta che l'[art. 6, comma 2, del medesimo DL n. 78/2010](#), prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti sia onorifica e che pertanto tale partecipazione possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Lo schema di decreto si compone di due articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1 e 2: riducono da 7 a 5 il numero dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, disciplinato a normativa vigente dall'articolo 5, secondo comma, della legge n. 1326/1961, prevedendo, inoltre, la nomina di tre membri supplenti. Viene confermata la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali nel numero di 5 membri effettivi; è introdotta altresì, la nomina di tre membri supplenti non prevista dal testo vigente della summenzionata disposizione (<u>articolo 1</u>). Viene infine disposta l'abrogazione del predetto articolo 5, secondo comma, della legge n. 1326/1961 (<u>articolo 2, comma 3</u>).</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che il provvedimento ha lo scopo di adeguare la composizione dei Consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, disciplinata dalla legge n. 1326/1961, alle disposizioni dell'art. 6, comma 5, del DL n. 78/2010. Tale intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.</p>

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che il provvedimento reca disposizioni di adeguamento ad una disciplina, in vigore già dal 2010, alla quale peraltro non erano stati ascritti in via preventiva specifici effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati

Senato: Nota di lettura n. 18

Camera: Verifica delle quantificazioni n. 17

Camera

Servizio Bilancio dello Stato

bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

VQAG027